

DELIBERAZIONE 26 MAGGIO 2020
186/2020/R/IDR

INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 547/2019/R/IDR, IN ATTUAZIONE DELLA DISPOSIZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 295, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160, IN MATERIA DI FATTURAZIONE DI IMPORTI RIFERITI A CONSUMI RISALENTI A PIÙ DI DUE ANNI

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1112^a riunione del 26 maggio 2020

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un “Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque”;
- la Raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003, 2003/361/CE “relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese”;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e s.m.i. (di seguito: d.lgs. 206/05);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 e, in particolare, l'articolo 10, commi 14 e 15;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto-legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, come convertito in legge dall'articolo 1 della legge 24 marzo 2012, n. 27 e, in particolare, l'articolo 8;
- il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (di seguito: Legge di bilancio 2018);
- la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione per lo Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” (di seguito: Legge di bilancio 2020);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante “Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai

- sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214”;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A), recante “Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico”, e il relativo Allegato A;
 - la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2012, 586/2012/R/IDR (di seguito: deliberazione 586/2012/R/IDR), recante “Approvazione della prima direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione del servizio idrico integrato” e il relativo Allegato A;
 - la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR (di seguito: deliberazione 655/2015/R/IDR), e il relativo Allegato A (di seguito: RQSII), recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono”, come successivamente modificato e integrato;
 - la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2016, 218/2016/R/IDR (di seguito: deliberazione 218/2016/R/IDR), recante “Disposizioni per l’erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale” e il relativo Allegato A (di seguito: TIMSII);
 - la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2017, 665/2017/R/IDR, e il relativo Allegato A (di seguito: TICSII), “Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici, recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti”;
 - la deliberazione dell’Autorità 13 novembre 2018, 571/2018/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per il monitoraggio sull’applicazione della regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato, nonché per l’integrazione della disciplina vigente (RQSII)”;
 - la deliberazione dell’Autorità 16 aprile 2019, 142/2019/E/IDR, recante “Modalità di attuazione nel settore idrico del sistema di tutele per i reclami e le controversie dei clienti e utenti finali dei settori regolati”;
 - la deliberazione dell’Autorità 16 luglio 2019, 311/2019/R/IDR (di seguito: deliberazione 311/2019/R/IDR), recante “Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato”, e il relativo Allegato A (di seguito: REMSI), come successivamente modificato e integrato;
 - il documento per la consultazione 23 ottobre 2019, 422/2019/R/IDR, recante “Orientamenti per l’integrazione della disciplina vigente in materia di qualità contrattuale del servizio idrico integrato” (di seguito: documento per la consultazione 422/2019/R/IDR);
 - la deliberazione dell’Autorità 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR, recante “Integrazione della disciplina vigente in materia di regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato e disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni” (di seguito: deliberazione 547/2019/R/IDR), e, in particolare, il relativo Allegato B, recante “Misure di tutela a vantaggio degli utenti

finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni” (di seguito: Allegato B);

- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 580/2019/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio MTI3” e il relativo Allegato A, recante “Metodo tariffario idrico 2020-2023 – MTI-3. Schemi regolatori”;
- l’accordo della Conferenza Unificata del 26 settembre 2013, ai sensi dell’art. 9, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95 attribuisce all’Autorità *“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nei servizi di pubblica utilità (...), nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità (...) e la diffusione sull’intero territorio nazionale, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo (...)”*;
- l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto-legge 201/11, ha trasferito, all’Autorità, *“le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”*, precisando che tali funzioni *“vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”*;
- l’articolo 2, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, precisa le finalità che la regolazione del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione a usi misti civili e industriali (di seguito: SII), deve perseguire, tra cui la tutela dei diritti e degli interessi degli utenti e la gestione dei servizi idrici in condizioni di efficienza e garantendo l’equilibrio economico e finanziario della gestione;
- l’articolo 3, comma 1, del citato d.P.C.M. 20 luglio 2012 descrive puntualmente le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici trasferite *ex lege* all’Autorità, prevedendo, in particolare, che l’Autorità medesima:
 - “a) *definisca i livelli minimi e gli obiettivi di qualità del servizio (...), per ogni singolo gestore e vigili sulle modalità di erogazione del servizio stesso (...)*”;
 - “l) *tuteli i diritti degli utenti, anche valutando reclami istanze segnalazioni, secondo quanto disposto dall’art. 2, comma 12, lettera m) della legge 14 novembre 1995, n. 481 e determinando ove possibile obblighi di indennizzo automatico in favore degli utenti stessi*”.

CONSIDERATO CHE:

- con la Legge di bilancio 2018 sono state adottate alcune norme in materia di fatturazione, in particolare intervenendo sulla disciplina della prescrizione del diritto del gestore al corrispettivo dovuto (da *“utenti domestici”*, *“microimprese, come*

definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003” e “professionisti di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206”) per l'erogazione della fornitura idrica, riducendola da cinque a due anni (articolo 1, comma 4) e disponendo che la medesima disciplina si applichi:

- per il settore idrico, alle fatture la cui scadenza sia successiva al 1 gennaio 2020 (articolo 1, comma 10);
- solo qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo non derivi da responsabilità accertata dell'utente (articolo 1, comma 5, della formulazione originaria della norma in parola);
- la citata Legge di bilancio 2018 attribuisce poi all'Autorità specifici compiti, con la finalità di indurre buone pratiche da parte degli operatori nella gestione del rapporto con l'utenza, stabilendo, in particolare, che l'Autorità medesima definisca:
 - misure in materia di tempistiche di fatturazione (articolo 1, comma 4, terzo periodo);
 - misure a tutela dei consumatori determinando le forme attraverso le quali i gestori garantiscano l'accertamento e l'acquisizione dei dati di consumo effettivo (articolo 1, comma 6);
 - misure atte a incentivare l'autolettura senza oneri a carico dell'utente (articolo 1, comma 7);
- con riferimento al servizio idrico integrato, l'Autorità ha introdotto regole e criteri volti al rispetto delle tempistiche di raccolta dei dati di consumo (anche prevedendo, nel TIMSII, di cui alla deliberazione 218/2016/R/IDR, la possibilità di autolettura) e dei relativi obblighi di fatturazione (nel rispetto delle modalità disciplinate dalla RQSII, di cui alla deliberazione 655/2015/R/IDR), con l'obiettivo - in un'ottica di certezza dei corrispettivi applicati all'utenza - di indurre il gestore a fatturare in tempi contenuti eventuali conguagli o ricalcoli.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 547/2019/R/IDR, l'Autorità, al fine di migliorare l'efficacia delle misure volte alla diffusione, alla fruibilità e alla qualità del servizio in modo omogeneo nelle diverse aree del territorio nazionale, ha integrato la disciplina vigente in materia di regolazione della qualità contrattuale del SII e, sulla base di quanto stabilito dalla citata Legge di bilancio 2018, ha adottato (confermando quanto prospettato nel documento per la consultazione 422/2019/R/IDR) prime disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni;
- in particolare, con la menzionata deliberazione 547/2019/R/IDR e il relativo Allegato B, l'Autorità ha:
 - disciplinato gli obblighi informativi in capo ai gestori del SII, le modalità di ausilio per eccepire la prescrizione e le forme di presentazione e gestione di un eventuale reclamo, distinguendo, tenuto conto di quanto previsto dall'allora vigente comma 5 dell'articolo 1 della Legge di bilancio 2018, i casi in cui il ritardo di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni

- sia attribuibile a responsabilità dell'operatore da quelli in cui il ritardo sia presumibilmente attribuibile all'utente finale;
- disposto, in coerenza con quanto previsto dal richiamato articolo 1, comma 10, della Legge di bilancio 2018, che la disciplina in materia di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni si applichi alle fatture la cui scadenza sia successiva al 1 gennaio 2020;
 - nello specifico, con l'Allegato B alla menzionata deliberazione 547/2019/R/IDR, l'Autorità ha previsto:
 - all'articolo 2, che le disposizioni in materia di fatturazione di importi per consumi risalenti a più di due anni trovino applicazione per i rapporti tra i gestori del SII e: (i) gli utenti domestici di cui all'articolo 2 del TICSI; (ii) le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003; (iii) i professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del d.lgs. 206/05;
 - all'articolo 3, specifici obblighi per il gestore del SII in caso di responsabilità del ritardo di fatturazione attribuibile all'operatore, disponendo che il gestore medesimo:
 - ✓ al fine di garantire un'informazione trasparente e completa, sia tenuto a dare adeguata evidenza della presenza in fattura di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, differenziandoli dagli altri importi;
 - ✓ integri la fattura recante gli importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni con una pagina iniziale aggiuntiva contenente un avviso informativo testuale standard, l'ammontare degli importi oggetto di prescrizione e una sezione recante un format che l'utente finale può utilizzare al fine di eccepire l'avvenuta prescrizione;
 - ✓ in presenza di utenze condominiali, sia tenuto ad inviare l'informativa contenente l'avviso relativo alla possibilità di eccepire la prescrizione anche a eventuali soggetti terzi che si occupino della ripartizione dei consumi;
 - all'articolo 4, gli obblighi informativi in capo ai gestori, qualora la presunta responsabilità del ritardo di fatturazione sia attribuibile all'utente finale, con la previsione di un avviso testuale standard da allegare in fattura con il quale informare il medesimo utente della presenza di tali importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, della motivazione relativa alla presunta responsabilità dell'utente e della possibilità di inviare un reclamo al gestore;
 - la deliberazione 547/2019/R/IDR ha inoltre apportato modificazioni:
 - all'Allegato A alla deliberazione 655/2015/R/IDR (RQSII), introducendo, per quanto di interesse in questa sede, specifiche disposizioni relative ai reclami recanti contestazioni circa la presunta responsabilità dell'utente finale nel ritardo della fatturazione di importi per consumi risalenti a più di due anni; in particolare, è stato integrato l'articolo 50 della RQSII, prevedendo al comma 50.2^{ter}, che, nella risposta motivata al reclamo, in aggiunta ai contenuti minimi già previsti al comma 50.1, il gestore dettagli gli elementi che hanno

determinato la richiesta di pagamento così da consentire all'utente finale la tutela dei propri diritti;

- all'Allegato A alla deliberazione 311/2019/R/IDR (REMSI), intervenendo sull'articolo 4 e stabilendo che:
 - ✓ il gestore non possa attivare la procedura di costituzione in mora qualora l'utente finale abbia inviato un reclamo scritto relativo all'attribuzione di responsabilità per la fatturazione di importi relativi a consumi risalenti a più di due anni e il gestore medesimo non abbia fornito riscontro;
 - ✓ qualora il gestore agisca con gli ordinari rimedi a tutela del credito a causa del mancato pagamento di importi per i quali, pur sussistendone i presupposti, l'utente finale non abbia ancora eccepito la prescrizione, il gestore medesimo sia tenuto a dare evidenza, nella comunicazione di costituzione in mora, della possibilità di esercitare tale diritto;
- all'Allegato A alla deliberazione 586/2012/R/IDR, integrando i contenuti minimi dei documenti di fatturazione sulla base degli obblighi informativi indicati ai commi 3.2 e 4.1 dell'Allegato B alla medesima deliberazione 547/2019/R/IDR.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- l'articolo 1, comma 295, della Legge di bilancio 2020, in vigore dal 1 gennaio 2020, ha disposto l'abrogazione dell'articolo 1, comma 5, della Legge di bilancio 2018, che stabiliva l'inapplicabilità delle disposizioni (in tema di prescrizione biennale del diritto al corrispettivo) di cui all'articolo 1, comma 4, della medesima legge, in caso di mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivante da responsabilità accertata dell'utente;
- per effetto della predetta modifica legislativa, dal 1 gennaio 2020, la prescrizione biennale prevista dalla Legge di bilancio 2018 ha per presupposto il mero decorrere del tempo.

RITENUTO CHE:

- sia necessario adeguare la regolazione dell'Autorità alla previsione di cui all'articolo 1, comma 295, della Legge di bilancio 2020, superando la distinzione, precedentemente prevista dall'articolo 1, comma 5, della Legge di bilancio 2018, tra i casi in cui il ritardo di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni sia attribuibile a responsabilità del gestore e quelli in cui il ritardo sia presumibilmente attribuibile all'utente finale;
- sia conseguentemente opportuno, in un'ottica di bilanciamento delle esigenze di contenimento dei costi per i gestori del SII e di completezza e adeguatezza dell'informazione da fornire all'utente finale, per il quale deve permanere un livello di tutela equiparabile alle precedenti misure:

- modificare e integrare l'Allegato B alla deliberazione 547/2019/R/IDR, aggiornando il testo della comunicazione da inviare all'utente finale circa la presenza in fattura di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni;
- riallineare le disposizioni di cui all'Allegato A alla deliberazione 655/2015/R/IDR (RQSII) e all'Allegato A alla deliberazione 311/2019/R/IDR (REMSI), per quanto attiene rispettivamente agli eventuali reclami scritti degli utenti finali e all'informativa prevista in caso di procedure di messa in mora connesse alla fatturazione degli importi di cui al precedente alinea;
- modificare l'Allegato A alla deliberazione 586/2012/R/IDR, al fine di adeguare i contenuti minimi da riportare in bolletta con quanto previsto dal presente provvedimento;
- le disposizioni oggetto del presente provvedimento:
 - non debbano essere sottoposte a consultazione ai sensi del comma 1.3 dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A, in ragione del contenuto vincolato della norma primaria contenuta all'articolo 1, comma 295, della Legge di bilancio 2020;
 - debbano altresì tener conto del contenuto specifico e immediatamente precettivo per gli operatori della richiamata norma primaria in vigore dal 1 gennaio 2020;
- sia conseguentemente opportuno far decorrere l'efficacia del presente provvedimento a partire dalle fatture emesse nel primo ciclo di fatturazione utile successivo alla data di pubblicazione del provvedimento medesimo, facendo ovviamente salve le azioni eventualmente già messe in atto dai gestori per dare attuazione alla previsione dell'articolo 1, comma 295, della Legge di bilancio 2020 relativamente alle fatture già emesse tra il 1 gennaio 2020 e il richiamato primo ciclo di fatturazione utile successivo

DELIBERA

Articolo 1

Modifiche all'Allegato B alla deliberazione 547/2019/R/IDR

- 1.1 All'Allegato B alla deliberazione 547/2019/R/IDR sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 1, sono aggiunte le seguenti definizioni:
 - i. **“Codice del consumo** è il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e s.m.i.”;
 - ii. **“Legge di bilancio 2020** è la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante **“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”**;
 - b) all'articolo 3:

- i. il titolo è sostituito dal seguente titolo: *“Obblighi del gestore in caso di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni”*;
 - ii. al comma 3.1, sono eliminate le parole: *“qualora la responsabilità del ritardo di fatturazione sia attribuibile all’operatore,”*;
 - iii. al comma 3.2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
“a) il seguente avviso testuale: *“La presente fattura contiene importi per consumi risalenti a più di due anni, che possono non essere pagati in applicazione della Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17) come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/19). La invitiamo a comunicare tempestivamente la Sua volontà di eccepire la prescrizione relativamente a tali importi, ad esempio inoltrando il modulo compilato presente in questa pagina ai recapiti di seguito riportati [indicare i recapiti].”*”;
 - iv. al comma 3.2, lettera b), le parole: *“oggetto di prescrizione”* sono sostituite dalle seguenti parole: *“riferiti a consumi risalenti a più di due anni”*;
 - v. al comma 3.2, lettera c), le parole: *“l’intervenuta”* sono sostituite dalla seguente parola: *“la”*;
 - vi. al comma 3.3, le parole: *“oggetto di prescrizione”* sono sostituite dalle seguenti parole: *“riferiti a consumi risalenti a più di due anni”*;
 - vii. al comma 3.4, le parole: *“oggetto di prescrizione”* sono sostituite dalle seguenti parole: *“riferiti a consumi risalenti a più di due anni”*;
- c) l’articolo 4 è abrogato.

Articolo 2

Modifiche all’Allegato A alla deliberazione 655/2015/R/IDR

- 2.1 All’articolo 50, comma 50.2ter, dell’Allegato A alla deliberazione 655/2015/R/IDR (RQSII) le parole: *“alla presunta responsabilità dell’utente finale nel ritardo della fatturazione di importi per consumi risalenti a più di due anni”* sono sostituite dalle seguenti parole: *“alla fatturazione di importi per consumi risalenti a più di due anni”*.

Articolo 3

Modifiche all’Allegato A alla deliberazione 311/2019/R/IDR

- 3.1 All’articolo 4 dell’Allegato A alla deliberazione 311/2019/R/IDR (REMSI) sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) il comma 4.2bis è sostituito dal seguente:
“4.2bis Qualora la costituzione in mora sia relativa ad importi non pagati per consumi risalenti a più di due anni per i quali l’utente finale non abbia

eccepito la prescrizione, pur sussistendone i presupposti, il gestore è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al successivo comma 4.5 il seguente avviso testuale: “Gli importi per consumi risalenti a più di due anni possono non essere pagati, in applicazione della Legge di bilancio 2018 (Legge 205/17) come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/19). La invitiamo a comunicare tempestivamente la Sua volontà di eccepire la prescrizione relativamente a tali importi, ad esempio inoltrando il modulo di eccezione della prescrizione allegato alla fattura [indicare numero fattura], ai recapiti di seguito riportati [indicare i recapiti].”;

- b) al comma 4.3, le parole: “*o relativo all’attribuzione all’utente finale di una presunta responsabilità per la fatturazione di importi per consumi risalenti a più di due anni*” sono sostituite dalle seguenti parole: “*o relativo alla fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni*”.

Articolo 4

Modifiche all’Allegato A alla deliberazione 586/2012/R/IDR

- 4.1 All’articolo 6 dell’Allegato A alla deliberazione 586/2012/R/IDR, il comma 6.5 è integralmente sostituito dal seguente:
“6.5 *In presenza di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, il gestore integra la bolletta in conformità a quanto previsto dal comma 3.2 dell’Allegato B alla deliberazione 547/2019/R/IDR.*”.

Articolo 5

Disposizioni transitorie e finali

- 5.1 Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia con riferimento alle fatture emesse nel primo ciclo di fatturazione utile successivo alla data di pubblicazione del provvedimento medesimo, ferma restando la validità delle azioni eventualmente già messe in atto dai gestori per dare attuazione alla previsione dell’articolo 1, comma 295, della Legge di bilancio 2020 relativamente alle fatture già emesse tra il 1 gennaio 2020 e il suddetto ciclo di fatturazione.
- 5.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Autorità www.arera.it, unitamente all’Allegato B alla deliberazione 547/2019/R/IDR e all’Allegato A alla deliberazione 655/2015/R/IDR (RQSII), nonché all’Allegato A alla deliberazione 311/2019/R/IDR (REMSI) come modificati e integrati dal medesimo provvedimento.

26 maggio 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini